



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 31.7.2018
COM(2018) 563 final

2018/0296 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla nomina dei membri del comitato previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2017/1939**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») è stato adottato il 12 ottobre 2017 ed è entrato in vigore il 20 novembre 2017¹. Conformemente all'articolo 20 di detto regolamento, la Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento amministrativo iniziale dell'EPPO finché questa non avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio. La Commissione sta compiendo tutti gli sforzi necessari per assicurare la rapida istituzione dell'EPPO. In linea con l'articolo 120 del regolamento e a seguito di una fase di costituzione di tre anni, la Commissione intende rendere l'EPPO operativa entro la fine del 2020.

Un importante aspetto della costituzione dell'EPPO e del suo funzionamento riguarda la selezione e la nomina del personale, in particolare la nomina del procuratore capo europeo e dei procuratori europei. Al fine di selezionare il procuratore capo europeo e i procuratori europei dell'EPPO, l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 dispone che il Consiglio stabilisca le regole di funzionamento del comitato di selezione e adotti una decisione che ne nomini i membri su proposta della Commissione. A tal fine, il 25 maggio 2018 la Commissione ha adottato una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio contenente un allegato che stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione².

Al fine di istituire il comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, la Commissione propone una decisione di esecuzione del Consiglio per la nomina dei membri del comitato. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, la Commissione propone dodici persone per il comitato di selezione scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza. Una delle persone scelte è stata proposta dal Parlamento europeo il 31 maggio 2018. La Commissione ha tenuto conto della necessità di garantire l'equilibrio in termini di distribuzione geografica, genere e conoscenza degli ordinamenti giuridici degli Stati membri che partecipano all'EPPO.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'istituzione dell'EPPO è prevista dall'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'EPPO sarà il primo organo dell'UE con poteri di indagine e azione penale relativi a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e sarà un attore del tutto nuovo nel panorama giudiziario europeo. La creazione dell'EPPO dovrebbe portare a una politica più coerente ed efficace in materia di azione penale per i reati a danno del bilancio dell'UE, che consentirebbe di aumentare il numero di azioni penali e di condanne, nonché il tasso di recupero dei fondi dell'Unione persi a causa di pratiche fraudolente.

¹ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

² Proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (COM(2018) 318 final del 25 maggio 2018).

Presentando la presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del comitato incaricato di selezionare il procuratore capo europeo e i procuratori europei dell'EPPO, la Commissione adempie all'obbligo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939. La presente proposta consente la costituzione del comitato di selezione, dando così avvio alle necessarie procedure di selezione e nomina del procuratore capo europeo e dei procuratori europei dell'EPPO. La proposta è quindi pienamente coerente con le disposizioni vigenti nei rispettivi settori normativi.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente iniziativa è coerente con le altre politiche dell'Unione e gli sviluppi legislativi volti a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

2 BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 291 del TFUE in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, la Commissione ha l'obbligo giuridico di presentare una proposta per la nomina dei membri del comitato di selezione da parte del Consiglio. La presente proposta fa seguito alla proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio contenente un allegato che stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione. La presente proposta è essenziale per garantire che sia istituito il comitato di selezione al fine di selezionare e nominare rapidamente il procuratore capo europeo e i procuratori europei dell'EPPO.

- **Proporzionalità**

La presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi proposti ed è quindi conforme al principio di proporzionalità. La proposta è direttamente connessa all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1939 ed è essenziale per garantire la rapida istituzione dell'EPPO.

3 RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

In considerazione della natura mirata e limitata della presente proposta e del fatto che essa soddisfa l'obbligo imposto alla Commissione dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, non sono state realizzate valutazioni ex post, consultazioni dei portatori di interesse, né una valutazione d'impatto.

4 INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5 ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Data la natura della presente proposta, non esiste alcuna pianificazione di attuazione associata a questa misura

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 dispone che, per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore di cui all'articolo 2, le dodici persone elencate siano nominate membri del comitato previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla nomina dei membri del comitato previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, deve essere istituito un comitato di selezione al fine di stabilire una rosa di candidati qualificati per la posizione di procuratore capo europeo e fornire un parere motivato sulle qualifiche dei candidati al posto di procuratore europeo.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/1939 prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio nominino di comune accordo il procuratore capo europeo, sulla base di una rosa di candidati qualificati stabilita dal comitato di selezione.
- (3) Il regolamento (UE) 2017/1939 dispone inoltre che il Consiglio, ricevuto un parere motivato del comitato di selezione, nomini ogni procuratore europeo selezionandolo fra tre candidati designati da ciascuno Stato membro.
- (4) Il comitato di selezione dovrebbe esaminare le candidature per il posto di procuratore capo europeo e per il posto di procuratore europeo per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, comprese tutte le garanzie di indipendenza.
- (5) Il comitato di selezione deve essere composto di dodici persone scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza.
- (6) Una delle persone del comitato di selezione è proposta dal Parlamento europeo. Il 31 maggio 2018 il Parlamento ha designato il sig. Antonio Mura in qualità di membro del comitato di selezione proposto dal Parlamento.
- (7) La Commissione ha tenuto conto della necessità di garantire un equilibrio geografico e di genere e una rappresentanza adeguata degli ordinamenti giuridici degli Stati membri che partecipano all'EPPO nel comitato di selezione.
- (8) Tra le undici persone proposte dalla Commissione vi è un ex membro della Corte di giustizia, un ex membro della Corte dei conti, un ex membro nazionale di Eurojust,

cinque procuratori di alto livello, due membri di massimi organi giurisdizionali nazionali e un giurista di notoria competenza, di cui sei uomini e cinque donne.

(9) L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 prevede che il Consiglio adotti una decisione relativa alla nomina dei membri del gruppo su proposta della Commissione.

(10) Occorre pertanto nominare i membri del comitato di selezione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore di cui all'articolo 2, le seguenti persone sono nominate membri del comitato previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939:

Sig. Peter FRANK

Sig.ra Ulrike HABERL-SCHWARZ

Sig. Theodoros IOANNIDES

Sig.ra Saale LAOS

Sig. Jean-Claude MARIN

Sig. Ján MAZÁK

Sig.ra María de los ÁNGELES GARRIDO LORENZO

Sig. Marin MRČELA

Sig. Antonio MURA

Sig. Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA

Sig.ra Martine SOLOVIEFF

Sig.ra Raija TOIVIAINEN

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*